

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le norme fondamentali in materia di fissazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art.138 del decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998, lett. D) che ha delegato alle Regioni la determinazione del calendario scolastico, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 del citato art.138;

VISTO il DPR 8.3.99 n. 275 concernente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche " e in particolare l'art. 5 ;

VISTA la legge regionale 12.8.2002 n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato come segue:

- tutte le domeniche ;
- il 1° Novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 Dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 Dicembre , Natale;
- il 26 Dicembre, Santo Stefano;
- il 1° Gennaio, Capodanno ;
- il 6 Gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua,
- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° Maggio, Festa del Lavoro;
- il 2° Giugno, Festa Nazionale della Repubblica
- festa del Santo Patrono;

RITENUTO di dover esercitare la su richiamata competenza regionale nella definizione del calendario, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l'adozione, in tempo utile, dei relativi provvedimenti per l'organizzazione e la pianificazione delle proprie attività e alle famiglie di programmare i propri impegni;

VALUTATE le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle categorie imprenditoriali;

TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell'art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94, le attività didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni;

CONSIDERATO opportuno, nella determinazione dei giorni utili, prevedere un più ampio margine temporale (208 rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori di lezioni), per consentire alla scuola di organizzare l'offerta formativa in modo più rispondente alle esigenze della comunità di riferimento;

RITENUTO che il periodo più aderente a soddisfare le predette esigenze nonché le disposizioni normative sopra richiamate sia riconducibile a quello compreso tra il 17 settembre 2012 e il 12 giugno 2013 per un totale di 208 giorni di attività didattica;

RILEVATO che con nota prot. 2836/SP del 26.03.2012 è stata comunicata la data del 17 settembre 2012 come data di inizio delle attività didattiche ai seguenti soggetti: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente Confesercenti Regionale, Presidente Confindustria Calabria, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, SNALS Scuola;

CONSIDERATO che i predetti non hanno rappresentato alcun contrario avviso;

RITENUTO stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio ed il termine delle lezioni rispettivamente il giorno lunedì 17 settembre 2012 e il 12 giugno 2013 per tutti gli ordini e gradi dell'istruzione, tranne che per la scuola dell'infanzia il cui termine è previsto per sabato 29 giugno 2013;

SULLA base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 e dal Dirigente del Settore Politiche dell' Istruzione:

DECRETA

Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, quanto sotto specificato :

ART.1. Negli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 dell'art.138 del Dlgs. 112/98, in modo uniforme e vincolante, l'inizio delle lezioni è fissato per il giorno 17 Settembre 2012 ed il termine per il 12 Giugno 2013 per minimo 208 giorni di lezione;

ART. 2 Il termine delle attività educative nella scuola dell'infanzia è fissato per il 29 Giugno 2013;

ART. 3 Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati , nei seguenti giorni:

- 2-3 novembre 2012 - Ponte della festività di Ognissanti;
- dal 24 Dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 - Vacanze di Natale ;
- dal 28 marzo 2013 al 2 aprile 2013 - Vacanze Pasquali-

ART. 4 Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione all'Ente Locale, alla Regione e all'USR Calabria ;

Art. 5 Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Calabria e sul sito delle Regione Calabria.


VISTO:

per il rispetto delle procedure di cui
alle circolari n.ri 798 e 2392/93


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Giuseppe Bianco

Scopelliti



Copia conforme all'originale
(occupa n. 3 pagine)



~~6 APR. 2012~~